

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

CESETTI, GASPERONI, GIACCO, DUCA, SBARBATI, BUFFO, GATTO, GIARDIELLO, LABATE, SCRIVANI, ATTILI, PANATTONI, SCHMID, BIRICOTTI, SALVATI, DEDONI e DI STASI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Per sapere - premesso che:

ha destato un giustificato allarme nazionale la drammatica vicenda del focolaio di epatite virale B manifestatosi nella divisione ematologica dell'azienda ospedale « San Salvatore » di Pesaro, causando, negli ultimi quattro mesi, dieci decessi di pazienti che avrebbero contratto il contagio epidemico all'interno della stessa divisione;

l'alto numero di decessi, che ha colpito persone di sesso ed età diverse, la presenza di altri cittadini contagiati e a forte rischio della propria vita, impongono di ricercare le cause e le eventuali responsabilità del gravissimo fenomeno e di riconsiderare in maniera rigorosa, alla luce dell'attuale contagio epidemico, fatti e vicende del passato, sulle quali oggi la stampa nazionale e locale ne rilancia il valore, tanto che la magistratura pesarese avrebbe riaperto alcune indagini che potrebbero, forse, offrire un contributo alla ricerca della verità;

non può sfuggire che nella vicenda, e sui suoi precedenti, sia calata per troppo tempo una sospetta coltre di silenzi, che può far pensare a connivenze trasversali, anche legate a poteri occulti, e a interessi non trasparenti di diversi soggetti;

è innegabile che, pur nella sua apparente complessità, una vicenda così grave non può rimanere senza risposte o con verità parziali o addirittura precostituite; per questo, e quindi per fare piena luce su questi dolorosi fatti, crediamo sia doveroso

uno sguardo a controverse e, a nostro avviso non debitamente chiarite, vicende del passato;

ci riferiamo, nello specifico, al contenuto dell'interrogazione parlamentare al Ministro della sanità a risposta scritta n. 4/05220 del 13 luglio 1995, primo firmatario senatore Monica Bettoni Brandani;

con l'atto di sindacato ispettivo si chiedeva al Ministro notizie sulle preoccupazioni, da più parti espresse, sulla gestione dell'attività di un centro trasfusionale abusivo operante presso la citata divisione ospedaliera, « sia per il periodo 1985-1987, caratterizzato da una legislazione carente in merito, sia per il periodo successivo, caratterizzato invece da regole molto precise ed assolutamente vincolanti ». L'interrogazione faceva pure riferimento ad « alcune vicende giudiziarie di pubblico dominio e a segnalazioni in base alle quali il sangue sarebbe stato preparato al di fuori di ogni controllo del locale centro trasfusionale ospedaliero e che aveva determinato la trasmissione di infezioni da virus tra cui anche quella da Hiv -:

se risulti che la magistratura pesarese ha archiviato numerosi esposti riguardanti la mancata o non regolamentare esecuzione dei tests (epatite, Aids, malattie a trasmissione sessuale) previsti dalle vigenti leggi in tema di uso del sangue a scopo trasfusionale e assolutamente vincolanti anche prima della legge n. 107 del 1990;

se risulti che la Magistratura pesarese ha archiviato:

a) un esposto riguardante l'eventuale trasmissione del virus Hiv ad una bambina trapiantata presso la divisione ematologica pesarese nel febbraio 1989, risultata positiva al test Hiv il 20 marzo 1989 e deceduta per Aids il 31 agosto 1992;

b) un esposto riguardante l'irradiazione e la distribuzione dei prodotti afe-
retici al di fuori del controllo della medicina nucleare e del servizio trasfusionale;

se risulti che dal 1980 al 1992 il centro trasfusionale aveva operato in violazione dei regolamenti emanati dopo il 1987 sull'attività dei laboratori di analisi e dell'articolo 17 della legge n. 107 del 1990 e che il fatto non avesse costituito reato in quanto sarebbe stato « giustificato » uno « stato di necessità » della durata di dodici anni, cinque dei quali in piena violazione dei regolamenti e della legge;

se alla luce degli ultimi drammatici avvenimenti la magistratura pesarese abbia riaperto le indagini sui fatti oggetto di numerosi esposti archiviati;

se non ritenga opportuno, attesa la gravità delle vicende denunciate ed in considerazione del clima di allarme che si è venuto a creare, disporre urgenti interventi ispettivi al fine di accertare eventuali irregolarità nell'esercizio dei compiti di istituto da parte dell'autorità giudiziaria e ciò per restituire credibilità alle istituzioni e fiducia ai cittadini. (5-04114)

RASI, CUSCUNÀ e CARLO PACE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle finanze e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere — premesso che:

le industrie che impiegano massicce quantità di energia elettrica come materia prima nel processo produttivo in ogni Paese industrializzato usufruiscono di prezzi particolari legati alla quantità e alla potenza assorbita;

in Italia, invece, gli acquisti di energia elettrica come materia prima sono sottoposti ad oneri impropri e parafiscali;

le industrie che operano sul mercato nazionale devono perciò oggi sopportare, per le suddette ragioni, elevati costi che ne riducono la capacità competitiva e che sono pregiudizievoli in sede di Unione monetaria europea e di mercato unico europeo;

il ministero delle finanze, con circolare 243/D del 14 settembre 1995, ha dichiarato che l'energia elettrica può essere

definita « materia prima » solo quando partecipa effettivamente alla reazione chimica e ciò limitatamente al settore elettrochimico —:

se si intenda includere nell'esclusione dall'addizionale l'energia elettrica impiegata come materia prima inglobata nel prodotto e in operazioni essenziali al processo industriale;

se, in particolare, nel settore elettrochimico, come, per esempio, nel caso del processo di anodizzazione dell'alluminio, debba essere esclusa dall'addizionale l'energia elettrica utilizzata per far funzionare gli impianti di raffreddamento che tengono la lavorazione alla temperatura ottimale di 18-22 °C. (5-04115)

PAMPO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la sede Inps di Lecce ha posto il seguente quesito, rimasto a tutt'oggi senza risposta: presso l'Inps di Lecce è pervenuta copia dell'accordo provinciale di riallineamento retributivo riferito al Ccnl per i dipendenti delle imprese edili, stipulato all'Ugl da Sudeuropa impresa e dall'Associazione libere cooperative;

l'articolo 5 della legge n. 608 del 1996, così come modificato dall'articolo 23 della legge n. 196 del 1997, stabilisce che è sospesa la condizione di corresponsione dell'ammontare retributivo di cui all'articolo 6, comma 9, lettera c), del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito in legge n. 389 del 7 dicembre 1989 —:

se il suddetto Ccnl abbia la sua validità e conseguenzialmente sia da ritenere valido ed efficace l'accordo provinciale di gradualità sottoscritto, appunto, dall'Ugl, da Sudeuropa impresa e dall'Associazione libere cooperative per la provincia di Lecce;

se non ritenga urgente rispondere al quesito posto dalla direzione provinciale dell'Inps di Lecce, anche al fine di sedare

controversie *in nuce* a causa dell'assenza di risposta dell'Inps alle numerosissime richieste delle associazioni, del sindacato e delle singole imprese. (5-04116)

PAMPO. — *Al Ministro per le politiche agricole.* — Per sapere — premesso che:

l'ispettorato agrario di Lecce, sin dal mese di marzo 1997, ha inviato all'Aima gli elenchi degli aventi diritto ai premi comunitari relativi all'estensivizzazione per l'anno 1997;

la suddetta autorità provinciale, rispettosa delle norme, ha già spedito all'Aima le domande e gli elenchi relativi all'anno 1998;

tali premi sono a carico della Comunità europea nonché soggetti a scadenze precise: erogazione entro novanta giorni dalla consegna —:

per quali motivi, a tutt'oggi, non siano stati erogati i suddetti premi;

se esistano inadempienze e, in caso affermativo, di che natura siano;

quali concrete iniziative intenda assumere per evitare che il mondo agricolo venga penalizzato più di quanto non lo sia già. (5-04117)

GALDELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

il ministero dei lavori pubblici direzione generale per la difesa del suolo, con nota n. 12 del 2 febbraio 1997 ha confermato la disponibilità, per la regione Marche, di lire 3.115.000.000 per l'anno 1996 e di lire 2.949.000.000 per l'anno 1997, relativamente ai fondi in dotazione previsti dall'articolo 31 della legge n. 183/89;

in conseguenza della comunicazione del ministero dei lavori pubblici la Giunta regionale ha provveduto con proprio atto deliberativo ad approvare gli schemi previsionali e programmatici relativi agli studi

e agli interventi da effettuarsi nei bacini di competenza, per un importo di lire 6.064.000.000;

la delibera di giunta regionale munita degli allegati progettuali è stata inviata al ministero dei lavori pubblici al fine di provvedere al conseguente trasferimento dei fondi alla regione Marche, con nota n. 3886 del 29 maggio 1997;

a tutt'oggi la somma promessa e concordata non risulta accreditata alle Marche;

il reperimento dei finanziamenti della legge n. 183 del 1989 è assolutamente necessario per diversi lavori di consolidamento del centro storico di Gioncare nel comune di Poggio San Marcello; per il consolidamento della Gola di Frasassi nel comune di Genga; il consolidamento del versante est del comune di Rosone; il consolidamento delle rupi incombenti l'abitato di Pioraco, la cui situazione è diventata ancora più precaria a seguito del violento evento sismico che ha interessato le Marche dalla data del 26 settembre 1997 —:

per quale motivo le somme assegnate alle Marche dalla legge n. 183 del 1989 per gli anni 1996-1997 non siano state ancora trasferite;

entro quanto tempo si preveda possa avvenire l'effettivo trasferimento delle somme assegnate alla regione Marche dalla legge n. 183 del 1989. (5-04118)

BRESSA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

il fenomeno di *El Nino* ha determinato una serie di calamità naturali che hanno colpito duramente diverse zone del Perù tra le quali la provincia di Chacas;

diverse organizzazioni umanitarie operano già nel territorio regionale dell'Ancash tra le quali « Caritas Internazionale » e « Operazione Mato Grosso », quest'ultimo con 30 missioni e 150 volontari

senza aver mai ricevuto nessun contributo da parte del Governo italiano per attività svolta *in loco* (l'organizzazione « operazione Mato Grosso » è presente anche in Italia con più di 130 gruppi);

di fronte ad una situazione di estrema gravità queste organizzazioni hanno presentato specifiche richieste di aiuto al ministero degli affari esteri per l'invio di generi di prima necessità e di tende per le popolazioni locali assistite dai volontari dell'operazione Mato Grosso;

tali richieste sono state ribadite ulteriormente dall'ambasciatore del Perù in Italia;

prontamente sono state messe a disposizione dal Dipartimento della protezione civile trecento tende per essere inviate alle popolazioni senza tetto nonché generi alimentari, medicinali e coperte offerte da privati e da istituzioni —;

per quali motivi, di fronte a tale slancio di generosità, il ministero degli affari esteri non abbia messo a disposizione un volo straordinario d'emergenza (come richiesto da Caritas Internazionale e da operazione Mato Grosso nonché dal governo del Perù) per l'invio del materiale alle popolazioni colpite da queste calamità naturali;

che cosa intenda fare il Governo per far fronte a tali inefficienze burocratiche e che tipo di contributo concreto intenda dare alle missioni dell'operazione Mato Grosso operanti in quelle zone. (5-04119)

MICHIELON, BARRAL, PAOLO COLOMBO e GRUGNETTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è affidata in via esclusiva all'Inail ed il finanziamento delle relative prestazioni è garantito dai premi versati dai datori di lavoro e dai lavoratori autonomi;

i premi sono determinati in rapporto alla percentuale di rischio, stabilita in via statistico-attuariale, dell'attività lavorativa esercitata;

le attività lavorative assicurate dall'Inail sono suddivise in 10 grandi gruppi, ciascuno dei quali è articolato in gruppi, sottogruppi e voci, per un totale di 310 tipologie diverse di rischi assicurati;

per i lavoratori autonomi, le predette 310 voci sono raggruppate in 100 classi di rischio riferite ciascuna a lavorazioni tendenzialmente omogenee;

la categoria dei trasportatori mediante trazione animale o someggio (barrocciai, vetturini) nella quale rientrano i conduttori di carrozze turistiche a cavallo, è assoggettata al tasso massimo del 160 per mille per i dipendenti (voce 9125) mentre versa un premio speciale unitario fissato in lire 2.379.300 annue per i lavoratori autonomi (decima classe di rischio);

in entrambi i settori, tale categoria viene inquadrata con la medesima percentuale di rischio dei piloti di elicotteri e con una percentuale addirittura superiore a quella prevista per il settore dell'edilizia;

quali siano i motivi che determinano un così elevato tasso di rischiosità derivante dalla circolazione delle carrozze a cavallo, anche per gli eventuali riflessi sulla pubblica incolumità nelle città d'arte e turistiche;

se non ritenga che un premio così oneroso sia oggettivamente un fattore dell'elusione della copertura assicurativa obbligatoria;

se non ritenga non conforme ad equità continuare a gravare di costi sproporzionati rispetto alla reale entità del rischio infortunistico i conduttori di carrozze a cavallo;

quali misure debbano essere adottate per modificare con tempestività tale paradossale situazione assicurativa. (5-04120)

LUCIDI, SCIACCA, LEONI e CENTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

l'Ente pubblico non economico, Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti (CNPAIALP), istituito con la legge 4 marzo 1958, n. 179 è stato trasformato in Ente associativo con personalità giuridica di diritto privato con il decreto legislativo n. 509 del 30 giugno 1994;

l'articolo 16 del Contratto Nazionale di lavoro applicato dalla CNPAIALP a far data dal 6 luglio 1995, sottoscritto tra le Organizzazioni Sindacali di categoria aderenti alle confederazioni Cgil-Cisl e Uil e l'Aran (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) in esecuzione di quanto previsto dall'articolo 51 commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 29 del 1993, consentiva alle amministrazioni (enti pubblici non economici di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593) di assumere personale a tempo determinato secondo le disposizioni della legge n. 230 del 1962;

con decreto interministeriale del 28 settembre 1995 veniva approvato lo statuto dell'Inarcassa — Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri e architetti liberi professionisti;

in data 1° dicembre 1995 venivano assunte dall'Inarcassa — CNPAIALP 19 persone senza apposizione di alcun termine al rapporto e inquadrare nella IV qualifica funzionale;

in data 29 dicembre 1995 l'azienda fissava unilateralmente la scadenza dei suddetti 19 rapporti di lavoro al 31 dicembre 1995;

il 12 gennaio 1996, senza che alcuna interruzione di rapporto fosse intervenuta al termine della precedente scadenza fissata unilateralmente dall'Inarcassa, l'Ente prorogava, ancora una volta unilateralmente, il rapporto di lavoro sino al 28 febbraio 1996;

in data 29 febbraio 1996 i 19 lavoratori, dopo aver normalmente preso servizio presso l'Ente, venivano convocati dal capo del personale e ivi licenziati in forma orale, licenziamento che veniva immediatamente impugnato presso la Pretura di Roma;

con sentenza pronunciata il 5 dicembre 1997, depositata con il n. 569 del 15 gennaio 1998, il pretore del lavoro — Consigliere Grisanti — dichiarava la nullità della eccezione di carenza di giurisdizione in quanto la trasformazione dell'Inarcassa — CNPAIALP in ente di diritto privato è avvenuta a decorrere dal 1° gennaio 1995, così come previsto dal decreto legislativo n. 509 del 1996, e non come aveva al contrario sostenuto l'Ente a seguito della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto di approvazione dello Statuto e del relativo regolamento;

nel merito il pretore riteneva il rapporto di lavoro costituito come rapporto a tempo indeterminato in quanto l'attivazione, « facoltativa » da parte di enti privatizzati, di rapporti di lavoro a tempo determinato — prevista dall'articolo 3 del Ccnl — deve avvenire, comunque, nel rispetto delle previsioni della legge n. 230 del 1962, e inoltre: « le prestazioni lavorative dei ricorrenti sono proseguite senza soluzione di continuità dopo la scadenza del termine del 31 dicembre 1995 »;

il pretore rigettava, inoltre, la pretesa aziendale di applicazione dell'articolo 6 della legge n. 70 del 1975 per cui è possibile l'assunzione temporanea nel « pubblico impiego » per esigenze indilazionabili perché omettendo, l'Ente, di apporre un termine al rapporto ha nei fatti ravvisato la necessità di assumere i 19 lavoratori a tempo indeterminato per coprire l'organico aziendale e ritenendo, quindi, nulli i licenziamenti disponeva la reintegrazione nel posto di lavoro;

a tutt'oggi l'Inarcassa, oltre a non aver ottemperato all'ordinanza pretorile di reintegrazione dei 19 lavoratori, non ha in alcun modo fatto fronte ai suoi

doveri e i lavoratori sono ancora in attesa di riprendere servizio e senza retribuzione —:

se non ritenga di verificare, nell'ambito dei suoi poteri di vigilanza, anche attraverso gli organi ispettivi preposti, la situazione interna all'Inarcassa e quali motivi impediscano all'Ente di ottemperare all'ordinanza pretorile;

quali iniziative intenda assumere affinché i 19 lavoratori, già provati dal lungo periodo di inattività e soprattutto senza retribuzione e senza l'intervento di alcun ammortizzatore sociale dal 29 febbraio 1996 e privi, anche, del pagamento delle retribuzioni arretrate, possano al più presto risolvere il loro problema e tornare ad una vita dignitosa insieme alle loro famiglie. (5-04121)

CARUANO e CAPPELLA. — *Ai Ministri dell'interno e della difesa.* — Per sapere — premesso che:

nel maggio 1990 Vizzini è stata privata, inspiegabilmente, della stazione dei Carabinieri;

la stazione dei Carabinieri di Vizzini, anche per la sua collocazione geografica, garantiva un controllo organico del territorio;

i gravi atti di criminalità organizzata (estorsioni, abigeato, intimidazioni, incendi, furti) che colpiscono le città e, soprattutto, le campagne del Calatino, sembrano avere avuto un incremento preoccupante (così come sottolineato più volte dai dirigenti politici e sindacali cittadini);

la « restituzione » della stazione dei Carabinieri avrebbe anche un valore emblematico, di presenza dello Stato, in un territorio che vive le difficoltà e i drammi dovuti a una presenza pervasiva della criminalità organizzata in questo territorio, crocevia delle province di Catania, Siracusa e Ragusa —:

se non ritenga, nell'ambito del previsto potenziamento di uomini e mezzi delle

Forze dell'ordine nella provincia di Catania, di valutare la auspicabile istituzione nella città di Vizzini di un presidio dei Carabinieri che garantirebbe un controllo migliore del territorio. (5-04122)

POLI BORTONE, LOSURDO, ALOI, NUCCIO CARRARA, CARUSO, FINO e FRANZ. — *Ai Ministri delle finanze e per le politiche agricole.* — Per sapere — premesso che:

all'operazione di revisione globale dell'applicazione del regime comunitario delle quote latte, avviato con la legge n. 81 del 1997 e proseguito con il decreto-legge n. 411 del 1997, convertito con legge 27 gennaio 1998, n. 5, ha continuativamente collaborato, a tutti i livelli, la guardia di finanza;

in particolare, in occasione della rilevazione straordinaria della produzione lattiera, di cui alla citata legge n. 81 del 1997, i comandi provinciali della guardia di finanza hanno perseguito le inadempienze dichiarative da parte degli acquirenti di latte, recandosi negli stabilimenti a ritirare le dichiarazioni non pervenute entro i termini; analogamente sono state eseguite ispezioni e sopralluoghi presso i produttori e le strutture associative cui essi aderiscono, portando in tal modo alla luce numerose situazioni in presunzione di irregolarità, che sono state sottoposte al vaglio di severe istruttorie amministrative;

in sintesi, è stato messo in campo il massimo rigore nei confronti dei soggetti interessati al settore della produzione lattiero-casearia, ai fini dell'operazione di revisione globale avviata dal Governo;

nell'ambito di tale operazione, tuttavia, rivestiva e riveste tuttora particolare importanza, ai fini della certezza dei diritti individuali e di una effettiva conoscenza del patrimonio zootecnico nazionale dedicato alla produzione di latte, il completamento della rilevazione straordinaria delle vacche lattifere, eseguita a cura degli organi veterinari delle Asl regionali ai sensi del decreto del Ministro della sanità 20

maggio 1997, di attuazione del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito con modificazioni con legge 16 luglio 1997, n. 228;

la principale causa della perdurante indisponibilità di risultanze complete ed affidabili della predetta rilevazione consiste nel fatto che determinate Asl regionali non hanno eseguito le dovute ispezioni presso gli allevamenti ubicati nel territorio di propria competenza; ciò per motivazioni varie, che vanno dall'inerzia all'esigenza di protezione da parte della forza pubblica -:

per quali motivi il corpo della guardia di finanza, così solerte nel perseguire le irregolarità amministrative di produttori ed acquirenti di latte, non abbia messo in campo lo stesso zelo e lo stesso rigore per contribuire al completamento della predetta rilevazione straordinaria;

per quali motivi altresì non siano stati denunciati i comportamenti omissivi di determinate e ben individuate Asl regionali, che tuttora non hanno inviato nessuna delle informazioni dovute per legge;

per quali motivi nelle zone del territorio dove la radicata presenza della criminalità organizzata rende oggettivamente arduo eseguire verifiche *in loco* presso i privati non sia stato assicurato agli organi veterinari delle Asl il supporto e la protezione fisica che consentisse loro di adempiere ai propri doveri. (5-04123)

POLI BORTONE, LOSURDO, ALOI, NUCCIO CARRARA, CARUSO, FINO e FRANZ. - *Ai Ministri della sanità e per le politiche agricole.* - Per sapere - premesso che:

nell'ambito della operazione di revisione globale dell'applicazione del regime comunitario delle quote latte, avviato con la legge n. 81/97 e proseguito con il decreto-legge n. 411/97, convertito con legge 27 gennaio 1998, n. 5, ha rivestito e riveste tuttora particolare importanza, ai fini della certezza dei diritti individuali e di una effettiva conoscenza del patrimonio zoo-

tecnico nazionale dedicato alla produzione del latte, il completamento della rilevazione straordinaria delle vacche lattifere, eseguita a cura degli organi veterinari delle Asl regionali ai sensi del decreto del Ministro della sanità, 20 maggio 1997, di attuazione del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito con modificazioni con legge 16 luglio 1997, n. 228;

come è noto, la predetta rilevazione è tuttora ben lontana dall'essere completata, in tal modo compromettendo il successo complessivo degli accertamenti in corso ai sensi della legge n. 5/98, a causa sia dei numerosi errori e/o carenze di dati tuttora persistenti nelle risultanze inviate all'Aima, sia nella conclamata omissione di atti dovuti da parte di ben individuate Asl regionali che non hanno eseguito le ispezioni presso gli allevamenti ubicati nel territorio di propria competenza; ciò per motivazioni varie, che vanno dall'inerzia all'esigenza di protezione da parte della forza pubblica;

alla data risulta che per circa il 20 per cento delle aziende conosciute all'amministrazione come produttrici di latte non sussistano riscontri efficaci della predetta rilevazione -:

per quali motivi sia le strutture veterinarie locali, sia i servizi centrali del ministero, non abbiano eseguito ogni possibile attività di elaborazione, controllo e supplemento di istruttoria volta a ridurre entro limiti fisiologicamente accettabili il margine di carenze e/o di errore dei dati rilevati;

per quali motivi determinate Asl abbiano potuto omettere atti dovuti per legge senza che nei loro confronti venisse preso alcun provvedimento;

per quali motivi nelle zone del territorio dove la radicata presenza della criminalità organizzata rende oggettivamente arduo eseguire verifiche *in loco* presso i privati non sia stato richiesto il supporto degli organi di polizia giudiziaria necessario a consentire agli organi veterinari delle Asl di adempiere ai propri doveri.

(5-04124)